

Cassazione civile sez. I, 14/06/2018, n. 15708

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato risolto per inadempimento della società (OMISSIS) S.p.a. il contratto qualificato come contratto di prestazione d'opera intellettuale ovvero appalto di servizi da essa stipulato in data 13 luglio 2006 con D.F. (quale inventore di un sistema riscaldante per accoppiamento e laminazione a caldo di film in PVC o materiale plastico) e la (OMISSIS) di (OMISSIS) & C. s.a.s. (quale società costituita per lo sfruttamento dell'invenzione), in base al quale la prima affidava a questi ultimi lo svolgimento di prestazioni aventi ad oggetto lo studio e la progettazione di nuovi sistemi di riscaldamento a combustibile gassoso per applicazioni nel campo delle materie plastiche, al fine di acquisire il diritto allo sfruttamento dei risultati di dette attività di studio e progettazione ed eventualmente, ove brevettabili, la contitolarità dei relativi brevetti, realizzando così una collaborazione fra la parte committente dell'opera e il ricercatore, resa necessaria dalla natura industriale delle applicazioni di progettazione presso lo stabilimento della (OMISSIS).

2. Di conseguenza il giudice d'appello, ritenuto il grave inadempimento di (OMISSIS) S.p.a. per il mancato pagamento delle rate di canone previste, a partire dalla rata del terzo trimestre 2008, l'ha condannata al risarcimento del danno, che ha quantificato in assenza di prova del danno emergente nel lucro cessante esistente al momento della domanda (proposta con citazione notificata l'8 agosto 2008), corrispondente alla rata del terzo trimestre 2008 (pari ad Euro 25.638,00), con detrazione delle spese e dei costi non sopportati dalle controparti, liquidati equitativamente nella misura del 20%, con un risultato finale di Euro 20.511,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

3. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato la decisione con ricorso affidato a due motivi, cui l'intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno prodotto memorie difensive finali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato *Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1458 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Sulla nullità della sentenza in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4, nonché sull'omesso esame circa fatti e documenti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5* i ricorrenti lamentano: i) la mancata pronuncia sulle ulteriori domande n. 3 e n. 4 di cui all'atto di appello (trascritte a pag. 12 e s. del ricorso), quali conseguenze ulteriori della accertata risoluzione avente effetto retroattivo a far

data dalla stipula del contratto, e non dalla data della domanda; ii) l'assoluta mancanza di motivazione sulle domande suddette, di assegnazione dei diritti di brevetto e di inibitoria; iii) l'omesso esame dell'art. 5 del contratto, in base al quale si sarebbe dovuto accertare e dichiarare che l'unico titolare dei diritti relativi al brevetto oggetto di causa era solo ed esclusivamente gli appellanti e precisamente SAT Engineering quale titolare e D.F. quale inventore.

1.1. La censura, articolata in plurimi profili, non può trovare accoglimento.

1.2. Le doglianze di omessa pronuncia, violazione di legge, omessa motivazione ed omesso esame di tutte afferenti le rivendicazioni in termini di titolarità e sfruttamento delle invenzioni di cui alle domande di brevetto (OMISSIS) e (OMISSIS) non tengono conto che la decisione impugnata è sotto ogni aspetto consequenziale ad una interpretazione del contratto *inter partes* del 13 luglio 2006 diversa da quella che i ricorrenti avevano già proposto in entrambi i gradi dei giudizi di merito, che i giudici delle relative sezioni specializzate in materia di impresa hanno disatteso (anche all'esito di apposita c.t.u. in ordine ai rapporti tra la domanda di brevetto (OMISSIS) e l'idea inventiva di cui alla domanda (OMISSIS) e che i ricorrenti tornano a proporre, inammissibilmente, in questa sede.

1.3. Invero, tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello di Torino hanno motivatamente escluso che l'accordo in questione costituisse (come si insiste a pag. 17 del ricorso) un *unicum* quale accordo di ricerca e sviluppo ritenendo invece che si trattasse di un contratto rientrante nel novero dei contratti sinallagmatici tipizzati dello scambio facio ut des, ossia dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, ovvero del contratto di appalto (di servizi), a seconda della natura del soggetto ricercatore, o in altri termini un contratto atipico di studio e consulenza, con riconducibilità alla disciplina dell'art. 64, comma 1 CPI, sulle cd. invenzioni di servizio; in particolare, il giudice a quo ha sottolineato che le parti hanno esplicitamente richiamato nel contratto l'art. 64 cit. il cui ambito di applicazione non è limitato ai rapporti di lavoro ed alle invenzioni dei dipendenti, ma riguarda tutte le tipologie contrattuali che abbiano ad oggetto una invenzione industriale e che tale norma prevede, tra altro, che ove si tratti di invenzione industriale rientrante nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, verso la corresponsione di un canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

1.4. Così circoscritto il perimetro della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, ogni diversa prospettazione volta ad un diverso apprezzamento dell'equilibrio contrattuale non è più scrutinabile in questa sede, nemmeno nei riflessi che se ne vorrebbero far derivare in termini di retroattività degli effetti della disposta risoluzione, alla luce dei principi in base ai quali nei contratti ad esecuzione continuata, l'esigenza di rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra

le prestazioni non viene meno neppure nella disciplina della risoluzione• (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4267 del 03/03/2015) e, *in caso di scioglimento, qualora una prestazione già eseguita non sia proporzionale all'altra, occorre che, anche attraverso una restituzione parziale, sia ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni. Pertanto le prestazioni già eseguite, che non possono essere oggetto di restituzione, sono solo quelle che sono riferibili nel loro valore satisfattorio al periodo di vigenza del contratto, e non quelle anticipatamente eseguite e che, in relazione alla sopravvenuta risoluzione, non trovano più giustificazione causale, in tutto o in parte*• (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9906 del 06/10/1998).

2. Con il secondo mezzo rubricato *Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226, 1227 e 1452 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Sulla nullità della sentenza in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4, nonché sull'omesso esame circa fatti e documenti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, e sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1124 e 1372 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3*• i ricorrenti lamentano: i) l'erronea limitazione del calcolo del lucro cessante al momento della domanda e quindi alla sola rata del terzo trimestre 2008, piuttosto che a tutte le successive rate a scadere per l'intera durata decennale del contratto, stante la loro *impossibilità di sostituire (OMISSIS) con altro soggetto per eseguire il contratto*•; ii) il mancato riconoscimento della svalutazione monetaria, in aggiunta agli interessi legali, trattandosi di debito di valore; iii) la motivazione contraddittoria e comunque carente sullo sconto del 20% in via equitativa per pretesi costi e spese da essi non sopportati; iv) l'omesso esame dell'art. 8 del contratto in base al quale (OMISSIS) era tenuta a pagare le restanti rate e peraltro con interessi di mora pari al tasso legale vigente, maggiorato di sei punti percentuali.

2.1. Anche questa seconda censura, parimenti articolata su diversi piani, non può trovare accoglimento.

2.2. Invero, muovendo dalle stesse considerazioni sopra svolte in termini di preclusione di una diversa prospettiva di merito, le doglianze sul mancato riconoscimento dell'intero importo della rata del terzo trimestre (stante la decurtazione di costi equitativamente quantificati nel 20%) e delle ulteriori rate a scadere (stante la durata pluriennale del contratto) non possono trovare ingresso in questa sede, avendo il giudice d'appello attribuito a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, in via equitativa, l'importo della sola rata del terzo trimestre 2008, decurtato dei costi forfetari rispetto ai quali gli odierni ricorrenti non hanno nemmeno rappresentato una diversa quantificazione alternativa sulla base di una discrezionale valutazione dell'equilibrio sinallagmatico complessivo, risultante all'esito della risoluzione del contratto tra le parti.

2.3. Quanto alla doglianza per il mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria e degli interessi moratori, occorre muovere dal principio per cui, in tema di risoluzione del

contratto per inadempimento, al risarcimento del danno riconosciuto alla parte adempiente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può aggiungersi anche il maggior danno, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, *sempre che questo risarcimento ulteriore, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito dal risarcimento accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare un'ingiustificata duplicazione del risarcimento dello stesso danno*• (Cass. Sez. 2, Sent. n. 3073 del 13/02/2006; cfr. Sez. 3, Sent. n. 5639 del 12/03/2014; Sez. 2, Sent. n. 9039 del 05/05/2016; v. anche Cass. n. 12140, n. 11899 e n. 4450 del 2016).

2.4. Al riguardo la Corte d'appello, dopo aver premesso che *l'onere di provare l'entità del danno spetta, ovviamente, alla parte che richiede il risarcimento*, ha inequivocabilmente affermato che *nel caso di specie gli appellanti nulla hanno provato né allegato con riferimento ad un eventuale danno emergente*• limitandosi a chiedere, per il danno da lucro cessante, *la liquidazione di un importo complessivo pari alle trenta rate, in parte già scadute e in parte a scadere, a partire da quella del terzo trimestre 2008 pari ad Euro 25.638,00 fino alla scadenza del contratto in data 31.12.2015*.

2.5. Può quindi concludersi che la liquidazione del danno operata dal giudice d'appello sia esaustiva *iuxta alligata et probata*, anche tenuto conto che l'operatività della clausola contrattuale sugli interessi moratori (art. 8) deve ritenersi venuta meno a seguito della disposta risoluzione, ai cui fini il giudice a quo ha peraltro sottolineato proprio con riferimento alla clausola *solve et repete* contenuta nello stesso art. 8 che *l'appellata (OMISSIS) ha riconosciuto di non aver provveduto al pagamento delle rate, a partire da quella relativa al terzo trimestre 2008, adducendo che tale fatto è dipeso e risulta giustificato dall'inadempimento della controparte*, in particolare *a fronte dell'evidente insoddisfacente funzionamento del riscaldatore realizzato dal sig. D.*•.

2.6. In altri termini, la quantificazione del danno effettuata dai giudici di merito, nell'ambito di una globale valutazione del sinallagma contrattuale e degli effetti indotti dalla sopravvenuta risoluzione, ha finito per sterilizzare il rilievo pattizio del ritardo, oggettivamente scaturito dalla interruzione del pagamento delle rate di canone in contestazione.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfetarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dell'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2018.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in favore della parte adempiente, oltre al risarcimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere riconosciuto anche il maggior danno, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempre che tale ulteriore risarcimento, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito da quello accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare ingiustificate duplicazioni.*

Supporto Alla Lettura :

Risoluzione contratto

La **risoluzione del contratto** è un istituto che trova la propria compiuta disciplina agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Gli effetti della risoluzione di un contratto possono tanto ottenersi con una **domanda giudiziale** quanto **di diritto, cioè automaticamente**, quando sussistono determinati presupposti. La risoluzione determina lo scioglimento del vincolo contrattuale per il verificarsi di eventi successivi alla stipulazione che incidono sul vincolo sinallagmatico rendendo necessaria o quanto meno opportuna la sua rimozione. Questa forma di risoluzione, cosiddetta rimediale, ha dunque lo scopo di reagire a un malfunzionamento del contratto e si distingue dalle risoluzioni non rimediali che rispondono alla diversa logica di consentire a una delle parti di liberarsi dal vincolo in forza di una pattuizione prevista dallo stesso contratto, come ad esempio nelle ipotesi in cui sia prevista una condizione risolutiva. La risoluzione rimediale ha invece sempre fonte legale e può operare o automaticamente, come nell'ipotesi di scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., e di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., o per sentenza come la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., o ancora tramite manifestazione di volontà negoziale, come nell'ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.. Sembra invece avere una collocazione ibrida la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., che da un lato assume una funzione rimediale reagendo a un malfunzionamento del contratto, dall'altro poiché dà risalto alla volontà delle parti di considerare determinante l'inadempimento di una determinata obbligazione, sembra colorarsi anche di una funzione non rimediale. Preventivamente le parti possono inserire nel contratto una clausola penale. Rappresenta l'espressione del patto con il quale in via forfettaria e preventiva, si determina l'ammontare del risarcimento del danno che causano l'inadempimento delle obbligazioni o il ritardo nell'adempimento. Nel vigente codice civile italiano la clausola penale è disciplinata agli articoli 1382 e 1384 e la sua nozione è strettamente collegata alla funzione che le viene riconosciuta. La prestazione dedotta nella clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, dice la legge, il creditore non ha quindi l'onere di provare il pregiudizio subito e, sempre a tenore di codice, non può pretendere il risarcimento del danno ulteriore se non è stato espressamente stabilito. La clausola penale limita il risarcimento alla prestazione promessa. Quindi, il creditore non può esigere il risarcimento del danno ulteriore, salvo patto contrario.